

N. R.G. 2018/671



TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 671/2018 promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. LA CAVA
VINCENZO

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.
80185250588) difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari DEL MONTE CRISTINA e
dell'avv. FILIPPONE LEONARDO

resistente

Il Giudice dott. Elisabetta Antoci,
a scioglimento della riserva,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., la ricorrente, **[REDACTED]**
[REDACTED] ha dedotto:

- di aver prestato a partire dall' a.s. 2000/2001 servizio quale docente in forza di contratti a tempo determinato dapprima presso scuole paritarie e poi, nell'a.s. 2014/2015 presso una scuola statale;
- di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2015;
- di essere al momento del deposito del ricorso in servizio presso l'Istituto statale "A **[REDACTED]**" di Asti;
- di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale 207 del 9.3.2018;
- di aver chiesto di vedersi riconosciuta la precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, della l. 104/92 nonché il riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti paritari al pari di quello prestato presso le scuole statali, e così il riconoscimento di 84 punti per 14 anni di servizio presso le scuole paritarie;



Ebbene nel caso di specie dall'esame del bollettino dei trasferimenti nella Provincia di Catania emerge senza dubbio la presenza di posti non solo vacanti ma anche disponibili, in quanto messi a disposizione dei docenti per le operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/2019 (23 risultano, infatti, i docenti trasferiti in detta provincia).

Inoltre, risultano trasferiti presso detto ambito provinciale non soltanto docenti titolari di un diritto di precedenza ma anche molti docenti privi di qualsiasi precedenza (ad esempio [REDACTED], [REDACTED], etc.), docenti rispetto ai quali l'odierna ricorrente non doveva essere postergata nelle operazioni di mobilità, proprio in virtù del diritto di precedenza illegittimamente negato.

Né può avere rilievo la circostanza che detti docenti siano stati trasferiti nell'ambito delle operazioni di mobilità provinciale (mentre un solo docente - con punteggio superiore a quello della ricorrente - è stato trasferito nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale), dal momento che nessuna limitazione all'operatività della precedenza per l'assistenza al familiare disabile è contenuta in via generale nel CCNI né è stata altrimenti giustificata dal Ministero resistente.

Della richiesta cautelare appare sussistere anche il presupposto del *periculum in mora*.

La stessa situazione familiare della ricorrente che le attribuisce la precedenza di cui all'art. 33 appare infatti sufficiente a far ritenere che il tempo occorrente a giungere ad una decisione nel merito possa arrecare pregiudizio a beni e diritti di valenza costituzionale che non appaiono suscettibili di riparazione a posteriori.

In accoglimento della domanda cautelare della ricorrente va dunque affermato il suo diritto al trasferimento nella provincia di Catania e conseguentemente ordinato al Ministero convenuto di assegnare la ricorrente ad uno degli ambiti della provincia, secondo l'ordine di preferenza tra gli stessi espresso nella domanda.

L'accoglimento del provvedimento cautelare invocato con l'attribuzione, benchè suscettibile di revisione in sede di eventuale reclamo o nel merito, del bene della vita richiesto induce a ritenere assorbiti in questa sede gli ulteriori profili di doglianza sollevati dalla ricorrente in ricorso, con riguardo alla attribuzione del punteggio in relazione al servizio prestato presso le scuole paritarie.

La decisione sulle spese è riservata all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.

- ordina al Ministero convenuto di assegnare la ricorrente ad un ambito della Provincia di Catania;
- spese al definitivo;

Si comunichi.

Asti, 18.12.2018

